

La configurabilità del dolo eventuale nel reato di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 *quinqüies* c.p.)

Avv. Otto Agati. Foro di Palermo. Redazione di CittadinoLex

Come è noto il sempre crescente fenomeno delle comunicazioni telematiche – soprattutto quelle attuate via rete – ha determinato anche il sorgere di nuove figure di reati.

La legge 547/1993 ha disciplinato la materia, per lo più in modo inorganico e – spesso – secondo una cattiva, se non errata, collocazione sistematica delle norme nel codice penale.

La scelta del nostro legislatore, nonostante diverse contrarie sollecitazioni mosse da illustri giuristi che avrebbero preferito una sezione apposita nel codice penale, è stata nel segno di operare o un'aggiunta di nuove fattispecie di reato (quasi sempre ricorrendo ad equilibrismi sistematici) o di estendere una nuova casistica a figure di reato già esistenti.

Tra le nuove figure di reato vi è quella rubricata all'art. 615 *quinqüies*, "diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico".

Nel mio breve intervento al convegno toscano, cercherò di analizzare questa figura di reato sotto più profili: i soggetti agenti, la condotta, l'elemento psicologico, il bene giuridico tutelato.

Ancora, pur in assenza di conforti di giurisprudenza (e proporrò alcune possibili motivazioni di tale assenza), mi avventurerò su talune delle possibili questioni giuridiche che tale norma solleva: in particolare mi soffermerò sulla possibilità o meno di configurare un dolo eventuale; sulla possibilità o meno di configurare il tentativo di delitto (anche alla luce della nuova normativa sulla tutela della riservatezza, dlgs. 30/06/2003 n. 196).

L'argomento che intenderò trattare sarà molto brevemente – nel rispetto dei tempi assegnati – anticipato e seguito da un'analisi, direi sociale, del fenomeno della diffusione dei virus in rete.

(Gennaio 2004 – Riproduzione riservata)